

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 85

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ACCESSO
TELEMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE**
(Pro. N. 2021/90)

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 09:45, in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
AVOSSA EVA	A
CARAMANNO ANGELO	A
DELLA GRECA LUIGI CARMELO	P
DE MAIO DOMENICO	P
FALCONE GAETANA	P
GIORDANO MARIARITA	P
LOFFREDO DARIO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P
WILLBURGER ANTONIA	P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore WILLBURGER ANTONIA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

PREMESSO:

- che la legge 15/5/1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art. 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che: "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"
- che il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sancisce:
 - all'art. 43 il divieto per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;
 - all'art. 46, quali stati, qualità personali e fatti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
 - all'art. 47, quali stati, qualità personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- che il D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare:
 - l'art. 5 comma 4 il quale prevede che "Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art. 62 comma 3, del decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio" e che inoltre indica che la verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco";

VISTO il Decreto legislativo n. 82 /2005 e più precisamente:

- all'art. 7 comma 01 che "chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni ...";

- al comma 1 del medesimo art.7 che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica”.
- L’art. 50. comma 2 il quale indica che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
 - l’art. 62, che ha novellato l’ormai abrogato art. 58 del medesimo decreto, il quale prevede, al fine di assicurare la fruibilità dei dati in oggetto, la possibilità in capo alle amministrazioni titolari di banche dati accessibili di stipulare delle convenzioni con i gestori di pubblico servizio, al fine di eseguire un compito di interesse pubblico.

DATO ATTO:

- che il Comune di Salerno è subentrato in ANPR il 14/11/2018;
- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Nuove norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare, all’art. 2 comma 1 lettera c), prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;
- che l’art. 15 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento tra l’altro di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione;
- che il D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii. stabilisce che:
 - 1) l’Ufficiale di Anagrafe rilasci a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli

iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta (art. 33);

○ 2) l'Ufficiale di Anagrafe rilasci alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, anche periodicamente, elenchi degli iscritti residenti nel comune (art. 34);

○ 3) le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza possano, secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati, effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici;

- che la legittima consultazione in via telematica dei dati anagrafici da parte di altri soggetti pubblici per il perseguimento di finalità istituzionali e di soggetti privati per l'adempimento di attività attinenti alla propria professione, deve tuttavia raccordarsi armonicamente con le norme vigenti, anche di derivazione sovranazionale, in materia di protezione dei dati personali

- che è dunque necessario assicurare che il trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni e professionisti, posto in essere in sede di consultazione in via telematica della banca dati della popolazione residente del Comune di Salerno, avvenga in modo lecito, corretto e trasparente, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti (art. 5 GDPR);

- che alla luce del GDPR, le condizioni di liceità del trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni e professionisti sono rinvenibili nella necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c); a riguardo, l'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, specifica che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati di cui all'art. 6, par. 1, lettere c) ed e) del GDPR è costituita esclusivamente da una norma di legge (o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento), ovvero, nel caso di specie, le citate norme che favoriscono l'interoperabilità dei dati anagrafici tra pubbliche amministrazioni;

- che per quel che concerne il trattamento, di per sé vietato dal GDPR, di categorie particolari di dati personali contenuti nella banca dati anagrafica, eventualmente idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, ovvero dati genetici, dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR), il divieto non si applica in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale (art. 9, par. 2, lett. g) GDPR); a tal proposito, l'art. 2-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, specifica che è da considerarsi rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie della tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste elettorali, del rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;

Considerato :

- che i singoli professionisti che intenderanno beneficiare della Convenzione, a seguito della stipula della convenzione tra il Comune e l'Ordine professionale di appartenenza, accederanno alle banche dati ANPR ed a quelle del Comune di Salerno collegandosi direttamente ad un indirizzo web di tipo sicuro per estrapolare certificazioni e informazioni;
- che gli Ordini Professionali aderenti dovranno principalmente provvedere a:
 - o censire i propri iscritti che intendono avvalersi di un accesso telematico dei dati anagrafici per lo svolgimento degli adempimenti connessi con la propria attività;
 - o raccogliere le istanze di detti professionisti;
 - o Informare l'amministrazione civica di eventuali sospensioni e/o cancellazioni
- che i dati acquisiti dai singoli professionisti entreranno nel patrimonio dati e nella sfera di disponibilità dei propri studi professionali per essere utilizzati sia con Enti ed istituzioni pubbliche che con soggetti privati, in maniera sia informatizzata e sia cartacea;
- che per quanto innanzi e come indicato dal DPO locale con parere reso e registrato al protocollo generale n. 65103/2021, il singolo professionista, rispetto a codesti dati, rivestirà la qualifica di Titolare del Trattamento con l'obbligo per ciascuno di essi di conformare il trattamento degli stessi dati al GDPR 679/2016 ed al Codice della Privacy;

Considerate le numerose richieste pervenute a questo Ente avente ad oggetto la necessità di definizione di un servizio telematico che possa consentire ad enti esterni alla Civica Amministrazione nonché ai diversi Ordini professionali di consultare e/o estrarre

certificati di anagrafe e/o stati civile della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Salerno, al fine di consentire:

- l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini nonché l'estrazione di dati necessari ai propri compiti istituzionale e/o professionali, si ritiene opportuno procedere all'adozione di uno schema di Convenzione, all'uopo predisposto, che definisca in maniera efficace l'assetto complessivo di diritti e di obblighi rinvenienti dalla sottoscrizione dell'atto pattizio, dando atto che detta consultazione in via telematica consente di perseguire una maggiore economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, comportando una riduzione dei tempi e dei costi per il reperimento di informazioni e dati anagrafici, costantemente aggiornati e disponibili, con una conseguente sensibile riduzione del carico di lavoro a sportello e in back office per gli operatori anagrafici del Servizio Demografico.

Viste Le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'abrogato art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l'indicazione del contenuto minimo della stessa.

Ritenuto necessario, in considerazione dell'art.24 del decreto-legge 76/2000, consentire l'accesso alle informazioni anagrafiche delle nuove utenze esclusivamente per il tramite del sistema pubblico di identità digitale;

Visti gli allegati schemi di convenzione per la consultazione telematica della banca dati anagrafica e per il rilascio della certificazione online fra Comune di Salerno e le pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e forze dell'ordine e gli Ordini Professionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi rispettivamente dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi e del Settore Servizi Demografici ed Elettorale e dal Direttore dei Servizi Finanziari;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Prendere atto della necessità di conseguire una maggiore economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa mediante l'attivazione di servizi di consultazione e rilascio di certificazioni online dei dati anagrafici e di stato civile del Comune di Salerno;

2. Di approvare gli schemi di convenzione quadro ed i relativi allegati per la disciplina della modalità di accesso e consultazione della banca dati dell'anagrafe comunale e per il rilascio della certificazione online mediante timbro digitale distinti rispettivamente per le seguenti tipologie di beneficiari:
 - le forze dell'ordine e Guardia di Finanza, uffici appartenenti all'autorità giudiziaria, enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione, soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi, organismi di diritto pubblico;
 - gli iscritti agli Ordini professionali.

3. Dare mandato ai Responsabili del Servizio Sistemi Informativi e Settore Servizi Demografici ed Elettorale di adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, i necessari adempimenti al fine di dare esecuzione all'attivazione di talune convenzioni;

4. Di trasmettere, pertanto, copia del presente atto ai responsabili dei servizi sopracitati per opportuna conoscenza.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI